

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5028 Anno 2015

Presidente: CICALA MARIO

Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 12/03/2015

ORDINANZA

sul ricorso 27807-2013, proposto *da*:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia;

F. N.
C. U.
(d.n.c. emic. iac.)

- ricorrente-

contro

Musto Giovannibattista, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli avvocati Guido Battagliese, Vittorio Buonaguidi e Franco Carlini, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, alla piazza Cola di Rienzo, n. 92;



-controricorrente e ricorrente incidentale-

avverso la sentenza n. 195/52/12 della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione 52, depositata in data 30 ottobre 2012;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

745
15



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 2015 dal consigliere Angelina-Maria Perrino e letta la relazione da lei depositata, che ha concluso per il rigetto del ricorso; constatata la regolarità delle comunicazioni;

osserva quanto segue.

In fatto.

Emerge dalla narrativa della sentenza impugnata che Giovanni Battista Musto, notaio, ha rogato un atto costitutivo di un *trust*, prevedendone come beneficiari i soci della Kela Ltd, società disponente e, in considerazione della mancanza di attualità di trasferimento di diritti, ha applicato in maniera fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Di contro, l'Agenzia delle entrate gli ha notificato un avviso di liquidazione, col quale recuperava le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale nonché l'imposta sulle successioni e donazioni.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso proposto dal notaio e la Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'ufficio, considerando, per un verso, che il *trust* è atto neutro e, per altro verso, che i suoi beneficiari sono titolari di una posizione qualificabile come aspettativa giuridica.

Ricorre l'Agenzia per ottenere la cassazione di questa sentenza, affidando il ricorso ad un unico motivo, al quale il notaio reagisce con controricorso e ricorso incidentale, calibrato sulla compensazione delle spese disposta in relazione ai due gradi di merito del giudizio.

In diritto.



1.- Il ricorso principale può essere definito in camera di consiglio, risultando inammissibile.

2.- Con l'unico motivo del ricorso, proposto ex art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., l'Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, 47°, 48° e 49° comma, del decreto legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006, in combinazione con gli articoli 9 ed 11 della parte I della tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986.

2.1.- Il ricorso manca di autosufficienza, in quanto non specifica cosa sia stato costituito in *trust*, quale sia lo scopo assegnato al *trust*, chi sia stato designato come *trustee* e, soprattutto, in cosa consista il beneficio attribuito ai soci della società disponente.

2.2.- Né elementi di maggiore chiarezza è dato desumere dall'esposizione in fatto della sentenza impugnata, il terzo alinea delle considerazioni in diritto della quale si limita a riferire <<che, nella fattispecie (vedi art. 8 dell'atto), beneficiario del Trust è la categoria dei soci della Kela Ltd (trustee) e/o loro aventi causa, cioè soggetti non ancora ben identificati, ma che lo saranno solo al momento della liquidazione...>>.

3.- Infondato è, poi, il ricorso incidentale, che, sembrando, sia pure non prespicuamente prospettare la violazione degli art. 91 e 92 c.p.c., si risolve, al cospetto della statuizione resa sul punto dal giudice d'appello, che ha fatto leva sulla <<particolarità e complessità della questione>>, in una censura sulla sufficienza di questa motivazione, inibita a norma del nuovo testo dell'art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., *ratione temporis* applicabile, in base



all'interpretazione resa, fra le altre dalle sezioni unite della corte,
con le sentenze n. 8053 e 8054 del 7 aprile 2014.

4.-Segue il rigetto di entrambi i ricorsi.

4.1.-L'andamento processuale della lite comporta la
compensazione di tutte le voci di spesa.

4.2.-In relazione al rigetto del ricorso incidentale, sussistono
i presupposti di applicazione dell'art.13, comma 1-*quater*, del d.p.r.
n. 115 del 2002.

per questi motivi

la Corte:

rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa tutte le
voci di spesa. In relazione al rigetto del ricorso incidentale,
sussistono i presupposti di applicazione dell'art.13, comma 1-*quater*,
del d.p.r. n. 115 del 2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 febbraio
2015.

ILCASO.it